

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza Sociale)

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1969

(4^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente CENGARLE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione congiunta e rinvio:

« Integrazione alla legge 12 marzo 1968, n. 233, recante norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » (241) (D'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri);

« Proroga delle norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera ed ai lavoratori frontalieri » (255) (D'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri);

« Proroga e modificazioni delle disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1968, n. 233, recante norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » (275) (D'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale e Cengarle);

« Proroga, fino al 31 dicembre 1969, delle norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 233 » (345);

« Norme per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » (383) (D'iniziativa dei senatori Levi e altri):

PRESIDENTE	Pag. 44, 48, 50
ACCLI	50
BRAMBILLA	48
MANCINI, <i>relatore</i>	44
MAZZOLI	48
TEDESCHI	50
TOMASUCCI	50

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Abbiati Greco Casotti Dolores, Accili, Albani, Bertola, Bermani, Bisantis, Bonatti, Brambilla, Cengarle, Di Prisco, Fermariello, Magno, Mancini, Mazzoli, Pozzar, Ricci, Robba, Samaritani, Segreto, Torelli, Varaldo e Vignolo.

Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Brodolini e il Sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Tedeschi.

R I C C I , *Segretario, legge il verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

- « **Integrazione alla legge 12 marzo 1968, n. 233, recante norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri** » (241), d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri
- « **Proroga delle norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera ed ai lavoratori frontalieri** » (255), d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri;
- « **Proroga e modificazioni delle disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1968, numero 233, recante norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri** » (275), d'iniziativa dei senatori Pasquale Valsecchi e Cengarle;
- « **Proroga, fino al 31 dicembre 1969, delle norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 233** » (345);
- « **Norme per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri** » (383), d'iniziativa dei senatori Levi ed altri;

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Proroga delle norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera ed ai lavoratori frontalieri » (255), d'iniziativa dei senatori Zuccalà Zannier, Albertini, Pieraccini, Catellani, Cipellini, Buzio, Castellaccio, Albanese e Vignola; « Proroga e modificazioni delle disposizioni contenute nella

legge 12 marzo 1968, n. 233, recante norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » (275), d'iniziativa dei senatori Pasquale Valsecchi e Cengarle; « Proroga, fino al 31 dicembre 1969, delle norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 233 » (345); « Norme per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » (383), d'iniziativa dei senatori Levi, Raia, Brambilla, Di Prisco, Samaritani, Tomasucci, Di Vittorio Berti Baldina e Salati; « Integrazione alla legge 12 marzo 1968, n. 233, recante norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » (241), d'iniziativa dei senatori Pieraccini, Zuccalà e Segreto.

Poichè trattasi di disegni di legge aventi analogo argomento, propongo che la loro discussione avvenga congiuntamente.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Desidero informare gli onorevoli senatori che, da parte della 3^a Commissione, è stata chiesta una proroga di 15 giorni per la trasmissione dei pareri

Se la Commissione è d'accordo, ritengo che possiamo, intanto iniziare la discussione generale dei disegni di legge, riservandoci di passare all'esame degli articoli in un successivo momento, anche perchè si renderà necessaria la nomina di una sottocommissione per unificare i vari testi.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mancini.

M A N C I N I , *relatore.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, i disegni di legge in titolo, che vengono oggi al nostro esame in sede deliberante, hanno tutti e cinque per oggetto, con qualche lieve differenziazione, la proroga e la modificazione delle norme di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 233, riguardante l'assistenza sanitaria ai

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)4^a SEDUTA (23 gennaio 1969)

familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri.

Prima di esprimere il mio giudizio sui provvedimenti dei quali sono relatore, permettetemi di sottolineare l'importanza, dal punto di vista umano e sociale, del problema trattato e permettetemi anche di mettere in giusto rilievo l'urgenza di dare a detto problema una soluzione, anche se questa, ancora una volta, sarà provvisoria.

La legge 12 marzo 1968 n. 233, di cui si chiede la proroga e l'integrazione ha regolato in via temporanea e per il solo anno 1968 l'importante questione dell'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri. Prima che detta legge venisse approvata i lavoratori in questione non godevano delle prestazioni sanitarie per i propri familiari e ciò a causa delle differenze esistenti tra la legislazione italiana e quella svizzera in materia previdenziale ed assistenziale.

Al fine di porre rimedio a questo fatto discriminatorio, nella passata legislatura vennero presentate alla Camera dei deputati tre proposte di legge: la prima ad iniziativa dell'onorevole Della Briotta, la seconda ad iniziativa degli onorevoli Toros ed altri e la terza ad iniziativa degli onorevoli Lizzero ed altri. Al Senato vennero presentati in materia due disegni di legge: uno ad iniziativa dei senatori Bitossi ed altri, il secondo ad iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale ed altri.

Tutti i provvedimenti presentati sia al Senato che alla Camera dei deputati si proponevano di estendere l'assistenza di malattia alla citata categoria di lavoratori; le uniche differenze riguardavano il punto della copertura dell'onere finanziario. Infatti le proposte Della Briotta e Toros per la Camera dei deputati e Valsecchi per il Senato ponevano l'onere finanziario in parte a carico dello Stato italiano ed in parte a carico dei lavoratori interessati, mentre le proposte di Lizzero per la Camera e di Bitossi per il Senato lo ponevano a totale carico dello Stato.

La Commissione del lavoro della Camera dei deputati allo scopo di approfondire i termini della questione e per poter concordare un testo unificato, nominò un comitato ristretto il quale, all'unanimità, presentò alla Commissione per l'approvazione un testo concordato. Tale testo, oggi fatto proprio dal disegno di legge Levi ed altri, in attesa della conclusione delle trattative tra il Governo italiano e quello svizzero, tendenti ad ottenere la partecipazione del Governo svizzero alla copertura dell'onere finanziario estendeva l'assistenza di malattia ai familiari dei lavoratori emigrati in Svizzera, ai lavoratori frontalieri e loro familiari per tutto l'anno 1968, chiamando a contribuire agli oneri relativi sia lo Stato, sia i lavoratori interessati. La Commissione bilancio, interessata per il parere, formulò un giudizio favorevole, ma pose come condizione che il contributo a carico dei lavoratori interessati fosse stabilito secondo tariffe differenziate per nucleo familiare e non precisato, come contributo fisso e indivisibile, in cinquemila lire. Il parere della Commissione bilancio non venne condiviso da tutti i gruppi e l'attesa del provvedimento da parte dei lavoratori emigrati in Svizzera e la necessità di provvedere sollecitamente ad eliminare il disagio derivante dalla mancata assicurazione di malattia dei familiari dei nostri emigrati hanno contribuito a determinare la Commissione lavoro della Camera in sede legislativa e, successivamente, la Commissione lavoro del Senato, con il voto contrario del Gruppo comunista e di quello socialista di unità proletaria, ad accettare il testo unificato del disegno di legge nella formulazione indicata dalla Commissione bilancio e con emendamenti del Governo a carattere prevalentemente tecnico.

In sintesi, il provvedimento stabiliva la provvisorietà dell'assistenza limitata al 1968, la facoltatività dell'assicurazione solo per prestazioni sanitarie, un contributo a carico dei lavoratori pari alla metà del premio pagato in regime convenzionale, con ripartizione degli oneri in parti uguali tra i lavoratori interessati e lo Stato. Il provvedimento venne quindi approvato in via tem-

poranea, per l'anno 1968, con la viva preghiera rivolta al Governo italiano di fare il possibile per concludere le trattative con il Governo elvetico al fine di ottenere un contributo, da parte della Svizzera, da mettere in detrazione delle quote previste a carico dei lavoratori.

Ho creduto opportuno soffermarmi sul travagliato *iter* della legge n. 233, non solo per offrire ai colleghi una panoramica delle difficoltà che il provvedimento ha incontrato, ma soprattutto per mettere in rilievo il carattere di provvisorietà del provvedimento stesso, emanato in attesa di una disciplina organica più efficace. Orbene, la data di scadenza della legge n. 233 (31 dicembre 1968) è stata superata e a tutt'oggi non solo non è stata preparata una disciplina organica più generale, ma non sono state neppure concluse le trattative con il Governo elvetico al fine di ottenere un contributo di quello Stato capace di consentire la riduzione delle quote a carico dei lavoratori.

Le varie associazioni degli emigrati italiani sono da tempo in agitazione, si fanno sentire ed hanno indicato delle soluzioni. La soluzione valida, secondo un'associazione, sarebbe quella di adottare il testo unificato del comitato ristretto della Commissione lavoro della Camera. Detto testo unificato è stato presentato dal senatore Levi ed altri come nuovo disegno di legge, dopo che da parte dei senatori Zuccalà, Pieraccini, Valsecchi e del Governo erano stati presentati altri disegni di legge con i quali, nell'impossibilità di poter affrontare in tempo utile un provvedimento organico e definitivo, si chiede la proroga e l'integrazione della legge n. 233 per l'anno 1969.

Il disegno di legge n. 241 — e così entriamo nel vivo dei singoli provvedimenti in esame — di iniziativa dei senatori Pieraccini, Zuccalà e Segreto, è stato presentato allo scopo di colmare una grossa lacuna della legge n. 233. Infatti detta legge nell'articolo 3 stabiliva che potevano fruire della preventiva assistenza i familiari dei lavoratori che presentavano la domanda entro trenta giorni dall'inizio della loro occupazione. Tale disposizione non teneva conto

del fatto che in qualunque momento successivo a quel termine potevano verificarsi delle variazioni tali da provocare la nascita del diritto all'assistenza (matrimonio, insorgere dello stato di capofamiglia) dopo il periodo dell'occupazione. Con il disegno di legge n. 241, il senatore Pieraccini e altri si propongono la sostituzione del terzo comma del citato articolo 3 con la seguente nuova disposizione: « Qualora il nucleo familiare venga a gravare sul lavoratore emigrato o comunque si costituisca a suo carico successivamente ai termini di cui al primo comma del presente articolo, la domanda di assicurazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dei predetti eventi. Entro il medesimo termine dal loro verificarsi devono essere notificate all'ente assicuratore le variazioni che intervengono nella composizione del nucleo familiare già assicurato nel corso dell'anno ». L'utilità della sostituzione non ha bisogno di un'ulteriore illustrazione.

La Commissione finanze e tesoro, poichè tale disegno di legge non comporta problemi di copertura, ha logicamente dato il proprio parere favorevole non avendo nulla da osservare per quanto di propria competenza.

Il disegno di legge n. 255, di iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri, stabilisce all'articolo 1 che « le norme contenute nella legge 12 marzo 1968, n. 233, sono prorogate al 31 dicembre 1969 », indica, cioè, un termine di proroga *sic et simpliciter*. L'articolo 2, poi fissa la copertura dell'onere derivante dal contributo a carico dello Stato in lire 4 miliardi e 500 milioni, imputando detta spesa sul capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1969, allegato 5, voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La data di entrata in vigore del provvedimento è stabilita al 1° gennaio 1969.

Successivamente ai due provvedimenti di iniziativa dei senatori Pieraccini e Zuccalà, dei quali l'uno stabilisce una modifica e l'altro un'integrazione e proroga della legge n. 233, è stato presentato da parte dei senatori Valsecchi Pasquale e Cengarle un altro disegno di legge, che non fa altro che

unificare le due già illustrate proposte. Mi pare superflua, pertanto, una illustrazione particolareggiata. V'è solo da dire che l'articolo 3 stabilisce che i lavoratori già ammessi all'assistenza di malattia per l'anno 1968 in applicazione della legge, continueranno a godere dei benefici senza bisogno di rinnovare la domanda di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge stessa. Lo stesso articolo prevede una modifica dei termini, che vengono aumentati rispettivamente a 60 e 45 giorni. È evidente, dunque, che la sostanza del disegno di legge Valsecchi e Cengarle non si discosta, salvo l'integrazione or ora illustrata, da quella dei provvedimenti di iniziativa dei senatori Pieraccini e Zuccalà.

V'è infine da esaminare il disegno di legge n. 345 presentato dal Governo. Tale provvedimento ripropone, senza alcuna integrazione o modificazione, la proroga della legge n. 233 per tutto l'anno 1969, fissando l'onere a carico dello Stato in lire 3 miliardi e 500 milioni.

Ora la previsione di spesa recata dal disegno di legge appare senza dubbio inadeguata. Infatti, se la legge n. 233 del 12 marzo 1968 aveva previsto una copertura finanziaria di lire 3.629 milioni per un periodo che andava dal marzo al dicembre 1968, il testo governativo avrebbe quanto meno dovuto stabilire uno stanziamento maggiore, trattandosi di assicurare l'assistenza non più per otto mesi ma per dodici. Invece in esso notiamo una riduzione di circa 100 milioni.

Vi è infine il disegno di legge n. 383, di iniziativa dei senatori Levi ed altri, che si compone di quattro articoli e riproduce fedelmente il testo elaborato a suo tempo dalla sottocommissione della Camera dei deputati, e modificato in seguito al parere della Commissione bilancio. Esso stabilisce, con gli articoli 2 e 3, le norme per la concessione del diritto all'assistenza di malattia, e con l'articolo 4 la ripartizione degli oneri derivanti dall'applicazione della legge, fissando in 5.000 lire annue il contributo per ciascun nucleo familiare del lavoratore emigrante e frontaliero e ponendo il restante onere a carico dello Stato ita-

liano. La previsione di spesa è indicata, sempre dall'articolo 4, in 2 miliardi e mezzo di lire, ma deve trattarsi evidentemente di un errore, poichè la relazione unita al disegno di legge lamenta proprio il fatto che la citata legge n. 233 ponga a carico dei lavoratori emigrati il 50 per cento dell'onere assicurativo, considerando eccessiva tale aliquota; e, dato che negli altri disegni di legge oggi al nostro esame viene prevista una spesa per lo Stato di 4.500 milioni — ferma restando la divisione al 50 per cento —, è evidente che il disegno di legge n. 383 comporterebbe un impegno di spesa di 7 o 8 miliardi.

Ora, il testo con l'errore suindicato è all'esame delle Commissioni 5^a e 3^a per i pareri di competenza: potrebbe quindi verificarsi il caso di un parere favorevole su una norma che non sarebbe poi possibile per noi approvare, in quanto non applicabile.

Tutti i disegni di legge sopra illustrati sono stati sottoposti alle suddette Commissioni 3^a e 5^a, ma finora non ci sono pervenuti i relativi pareri. Ora è nota l'urgenza di risolvere la questione, essendo scaduto il termine di applicazione della legge precedente, e dobbiamo dire che solo grazie alla sensibilità dimostrata dall'attuale Ministro del lavoro, senatore Brodolini, si è potuto continuare nella corresponsione del contributo da parte dello Stato. Se si è provveduto sino ad oggi in via amministrativa, è però ovviamente necessario sanare la questione dal punto di vista sostanziale attraverso una legge; ed io credo che sia opportuno nominare una sottocommissione la quale, nel più breve spazio di tempo — direi addirittura *ad horas*, se ciò fosse possibile, ma occorrerà almeno una settimana, se non di più — formuli un nuovo testo, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra i disegni di legge presentati dalle varie parti (differenziazioni, del resto, di scarso rilievo, a parte quella relativa all'onere finanziario) in modo da inoltrare poi tale nuovo testo alla Commissione finanze e tesoro per il parere e accelerare così i tempi.

Ritengo che non sarà difficile raggiungere l'accordo sia perchè, ripeto, non esistono gravi differenze tra una proposta di legge e l'altra, e sia perchè si tratta di provvedimenti ancora una volta a carattere provvisorio, in attesa che il Governo italiano e quello svizzero risolvano il problema in via definitiva. Penso quindi che la mia proposta potrà essere accettata dai colleghi, data la già ricordata urgenza della situazione. Tra l'altro tutte le associazioni di emigrati interessati premono, temendo — e fondatamente — che un ritardo nell'approvazione della nuova legge possa determinare anche la sospensione dell'assistenza finora corrisposta in via amministrativa, che certo non potrebbe protrarsi ancora per molto tempo.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore per la sua approfondita ed esauriente relazione.

M A Z Z O L I . Se mi è consentito, vorrei avanzare un suggerimento per i lavori della Sottocommissione.

Io mi rendo conto dell'urgenza del provvedimento, tanto atteso dagli italiani emigrati in Svizzera, e so che dobbiamo rivolgere tutta la nostra attenzione a questa categoria di lavoratori. È per questo che mi sembra doveroso far notare che la maggioranza di essi è costituita da persone con contratto stagionale, per le quali, anche se il contratto viene rinnovato di anno in anno, si verifica un vuoto tra una rinnovazione e l'altra; vuoto durante il quale, sia pure per breve tempo, la famiglia del lavoratore non è assistita. Si tratta di un fatto molto grave, da tenere nella debita considerazione: il nostro impegno deve infatti essere quello di portare quei nostri connazionali, che sono costretti a cercare lavoro all'estero, almeno al livello dei lavoratori che hanno la fortuna di trovare occupazione in Italia; ma tale livello è ancora molto lontano, mentre il problema dell'assistenza di malattia ai familiari del lavoratore è così elementare da risvegliare senza indugi la sensibilità del Parlamento, anche se il risolverlo comporta maggiori spese per lo Stato.

Proporrei inoltre che l'assistenza sanitaria ai familiari degli emigrati in Svizzera fosse protratta almeno per trenta giorni successivamente alla scadenza del contratto stagionale, in modo da evitare ai lavoratori il disagio morale, oltre che economico, di provvedere personalmente all'assistenza stessa nel periodo intercorrente tra un contratto e l'altro. Parlo naturalmente di quei lavoratori il cui contratto venga rinnovato per l'anno successivo.

B R A M B I L I A . Indubbiamente ci troviamo di fronte all'esigenza non solo di approvare le norme al nostro esame ma di modificarle, e questo è un problema del quale dobbiamo essere consapevoli. Il parere in materia di altre Commissioni è legato non solo al disegno di legge governativo, ma alla richiesta di elevazione del contributo finanziario dello Stato e alla modifica di taluni elementi normativi.

Ora vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che noi stiamo lavorando da tempo per realizzare una parità di trattamento assistenziale tra il lavoratore residente in Italia e quello emigrato, il quale ultimo si trova evidentemente in condizioni particolarmente difficili per il carattere delle convenzioni esistenti tra i Paesi interessati. È chiaro che la nostra azione deve essere oggi rivolta ad ottenere una perequazione del trattamento per i familiari; perchè, per quanto riguarda il resto, quando si perverrà a convenzioni alla cui elaborazione i sindacati saranno chiamati a collaborare, si avrà anche il modo di premere sui governi interessati perchè il trattamento assistenziale e previdenziale dei lavoratori italiani sia almeno corrispondente a quello usato ai lavoratori dei vari Paesi di immigrazione.

Vorrei sapere quanto paga il lavoratore italiano per avere l'assistenza sanitaria in Svizzera senza aver diritto all'assistenza stessa in Italia. Si sono fatte delle cifre che non so se rispondano a verità. Probabilmente l'onorevole Sottosegretario di Stato sarà in grado di fornire informazioni alla Sottocommissione; comunque a me risulta che lo 0,15 per cento della trat-

tenuta sul salario diretto del lavoratore in Italia corrisponde a 1.440 lire l'anno di contribuzione per l'assistenza malattia, essendovi il 12,41 per cento di trattenuta a carico del datore di lavoro. Non intendo fare il discorso del salario previdenziale, però la trattenuta è questa. Ora la trattenuta che si richiede al lavoratore con due familiari a carico sulla base della legge in vigore, ammonta a 25.000 lire l'anno, su una retribuzione di circa 80.000 lire mensili in Italia; in Svizzera saranno di più. In Svizzera, poi, il lavoratore italiano è tassato come quello del luogo, ma non può godere degli stessi benefici poichè, come sappiamo, in quei Paesi il sistema previdenziale poggia su forme di prestazioni diverse: vi è la pensione base e quindi una maggiorazione contrattuale privata dalla quale l'emigrato viene escluso così come viene escluso da altri aspetti riguardanti l'assistenza sanitaria.

Tutte queste difformità debbono essere finalmente prese in considerazione. È dal 1962 che esiste una dichiarazione comune da parte dei due Governi per affrontare i suddetti problemi ma nulla si è fatto, mentre per i lavoratori emigrati nell'area del MEC la questione è stata in parte risolta. Si continua a richiedere al lavoratore una contribuzione ingiusta, una contribuzione che va a favore del capitalista svizzero.

Questa mi pare una questione fondamentale per i lavori della nostra Commissione, anche perchè il lavoratore emigrato manda in Italia della valuta, che è tanta, e in cambio non riceve proprio niente dal Governo italiano.

Quindi, bisogna che l'esame della questione sia fatto in modo globale e si tenga conto delle voci che compongono la contribuzione del lavoratore emigrato.

E veniamo ad un'altra questione squisitamente politica, che non è stata tenuta presente nell'attuazione della legge in atto, che è di carattere straordinario e che si vuol prorogare *tout court* alla fine dell'anno corrente. Evidentemente noi non siamo d'accordo su proroghe di questo genere, ma vogliamo una legge permanente che preveda una contribuzione fissa dello Stato italiano. Sotto quella contribuzione di 3.700 milioni

da parte dello Stato italiano si nasconde un po' un trucco. Non dico che questo sia stato fatto in malafede, ma comunque la formula è la seguente: « fino alla concorrenza di 3.700 milioni »: il che vuol dire che si può spendere anche una lira qualora il lavoratore copra con la sua contribuzione tutta, o quasi, la spesa dell'assistenza sanitaria.

I calcoli esatti in merito non li abbiamo e prego l'onorevole Sottosegretario di fornirceli, perchè si è parlato di un totale di 10-12 miliardi. Noi sappiamo che ci sono 700.000 lavoratori italiani emigrati in Svizzera e di questi almeno la metà sono a carattere stagionale e quindi hanno la famiglia in Italia. Siamo di fronte a delle verità di fatto, concrete, con tutte le conseguenze che ne derivano ed occorre che le cose siano fatte bene.

Sono, quindi, tutte questioni che hanno bisogno di essere riviste attentamente. Lo spirito della legge che è stata già formulata tende a creare nell'INAM una gestione speciale, non campata in aria, ma che abbia come punto di riferimento anzitutto una contribuzione fissa dello Stato su cui si possa far conto e poi le contribuzioni dei lavoratori, che non possono essere viste in termini di individualità, ma globalmente. Secondo il sistema svizzero, se un emigrato ha più figli, cioè un maggiore carico familiare, è tassato più di un altro che ha meno figli. La legislazione italiana tende invece verso un sistema di sicurezza sociale e di servizio sanitario per cui si considera il cittadino come avente diritto all'assistenza sanitaria indipendentemente dal numero dei componenti la famiglia. Ecco perchè vorrei che questo secondo concetto fosse esaminato dalla Sottocommissione.

In conclusione, le nostre proposte sono le seguenti: tassazione del nucleo familiare per 5.000 lire l'anno e contributo da parte dello Stato italiano di 6-7 miliardi, o anche di 4 miliardi e mezzo se questa somma dovesse essere sufficiente. I lavoratori, in questo momento, non chiedono l'assoluta esclusione dalla contribuzione, ma solo una adeguata riduzione. Queste proposte che noi abbiamo avanzato non sono fatte in termini

personali e velleitari, ma sulla base di richieste di carattere generale. In questo senso si sono espresse perlomeno la metà delle famiglie interessate e le stesse organizzazioni sindacali.

T O M A S U C C I . Vorrei porre alcune domande all'onorevole sottosegretario e al relatore.

Quanti sono gli assistiti oggi e quanti sono gli emigrati in Svizzera che potrebbero rientrare in questi benefici previdenziali? Vorrei sapere, inoltre, quanti sono gli stagionali e i frontalieri, per i quali è previsto un contributo di mille lire mensili.

Vorrei anche che fossero forniti i dati relativi all'onere finanziario sopportato dallo Stato italiano dal marzo al 31 dicembre 1968 e all'ammontare dei contributi che i lavoratori emigrati iscritti alla cassa mutua hanno versato. Credo che questi siano elementi indispensabili per una valutazione esatta della situazione.

Il collega Brambilla ha detto che noi miriamo a portare i lavoratori italiani emigrati in Svizzera ad usufruire delle stesse condizioni di cui godono i lavoratori residenti in Italia ed a partecipare alla contribuzione nella misura stessa in cui vi partecipano i lavoratori italiani. Ma io dico: vogliamo almeno mettere i lavoratori italiani emigrati in Svizzera nelle stesse condizioni dei lavoratori svizzeri? È noto a tutti che i lavoratori svizzeri versano due terzi in meno di quello che pagano gli emigrati italiani per essere assistiti dalle casse mutue svizzere. Se non possiamo portare questi nostri emigrati alle stesse condizioni di cui godono i lavoratori in Italia, portiamoli almeno al livello delle contribuzioni dei lavoratori svizzeri. Su questo punto vorrei delle delucidazioni.

A C C I L I . Io credo che la proposta fatta dal relatore si debba senz'altro accettare, non fosse altro per la considerazione che queste disposizioni varrebbero fino al momento in cui non si arrivi a sostanziali modificazioni del vecchio accordo che regola i rapporti tra il Governo italiano e quello svizzero. Sicchè mi pare che in via del tutto transitoria possano essere accettate le conclusioni cui è pervenuto il relatore.

T E D E S C H I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non sono in grado in questo momento di fornire al senatore Tomasucci le risposte alle sue domande. Lo farò poi, in sede di Sottocommissione o nella prossima seduta della Commissione

P R E S I D E N T E . Rilevo che c'è un consenso unanime per la nomina di una Sottocommissione di studio per l'unificazione dei diversi testi in discussione. Propongo che siano chiamati a farne parte, oltre al relatore Mancini, i senatori: Pasquale Valsecchi, Pozzar, Magno e Di Prisco.

Poichè non vi sono opposizioni, così rimane stabilito.

Ai componenti della Sottocommissione rivolgo la preghiera di mettersi subito al lavoro, in maniera che la Commissione possa essere convocata nella prossima settimana per sentirne le conclusioni.

Poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,30.